



Ministero dello  
sviluppo economico

Numero iscrizione MISE C132273

M.I.A. ASSISTENZA MUTUA INTEGRATIVA  
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO  
(P.IVA 96434520589)

Società autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n°3818 e successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n°221, Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n°179 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" Iscrizione Albo Società Cooperative C132273

# CONFERMA ADESIONE SOCIO

Roma, lì  
Gentile Associato,

**ANNALISA PROVITERA**  
**PRVNL589C45A089P**  
**AGRIGENTO**  
**VIA PROVENZANO, 21**

La ringraziamo per aver scelto M.I.A. (Assistenza Mutua Integrativa).

Siamo lieti di comunicarLe che la Sua domanda di adesione alla Società di Mutuo Soccorso è stata accettata e deliberata, pertanto a partire dal , potrà usufruire delle prestazioni relative alla copertura denominata Sussidio **10004594** da Lei sottoscritta.

Nel panorama delle Società di Mutuo Soccorso, MIA MUTUA si distingue dalle altre Mutue per le garanzie fornite in tutto il territorio nazionale. Le ricordiamo che, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica "commerciale@miamutua.it", saremo a Sua completa disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00, per:

- informazioni sui sussidi della Mia Mutua;
- informazioni in merito alla Sua posizione amministrativa;
- informazioni sulle prestazioni previste dalla copertura perdita economica sottoscritta;
- informazioni sulla detrazione fiscale.

Inoltre, potrà scrivere all'indirizzo di posta elettronica commerciale@miamutua.it per:

- informazioni relative alle pratiche di rimborso.

Informiamo altresì che riceverà nell'anno successivo la ricevuta fiscale per la detrazione dei versamenti effettuati in favore della mutua nell'anno precedente.

Ancora una volta, benvenuto nella famiglia Mia Mutua.

Mia Mutua Il Presidente



Ministero dello  
sviluppo economico

Numero iscrizione MISE C132273  
M.I.A. ASSISTENZA MUTUA INTEGRATIVA  
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO  
(P.IVA 96434520589)

Società autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n°3818 e successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n°221, Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n°179 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" Iscrizione Albo Società Cooperative C132273

Garanzia Sussidio n° DR10004594

Emessa in ROMA il 20/06/2023

La sottoscritta, MIA MUTUA Società di Mutuo Soccorso con sede legale in Via Lima 7 ROMA cap 00187 PIVA: 96434520589 attesta l'avvenuta delibera positiva del servizio di sussidio garanzia.

PROMOTORE MUTUALISTICO: DIREZIONE MIAMUTUA (AREA COMMERCIALE)

SOCIO RICHIEDENTE

Socio richiedente(Obligato principale) ANNALISA PROVITERA		C.F./P.I.	
GIANFURCARO S.R.L. - 02701300846		PRVNLS89C45A089P	
RESIDENZA / SEDE	VIA/P.ZZA/N.CIVICO	CAP	PROVINCIA
AGRIGENTO	VIA PROVENZANO, 21	92100	AGRIGENTO

COOBLIGATO

Coobligato	C.F./P.I.

La MIA MUTUA Assistenza Mutua Integrativa – GARANTE - Emette la Garanzia a favore di PROVINCIA DI PARMA - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

BENEFICIARIO

Beneficiario richiedente(Obligato principale)		C.F./P.I.	
PROVINCIA DI PARMA - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		00747310340	
RESIDENZA / SEDE	VIA/P.ZZA/N.CIVICO	CAP	PROVINCIA
PARMA	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 15	43123	PARMA

DESCRIZIONE GARANZIA	A GARANZIA DI ANTICIPAZIONE NELLA MISURA DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE CORRISPONDENTE AD € 305.460,36 (EURO TRECENTOCINQUEMILAQUATTROCENTOESSANTA/36) RELATIVA AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO BODONI/BOCCHILINI DI PARMA". CUP: D98B20000990001. RIF. 16233/2023, PROT. 16699.
----------------------	---

CONDIZIONI PRESCELTE	SI	NO
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA		X

IMPORTO GARANTITO	€ 105.383,82 / CENTO CINQUE MILA TRE CENTO OTTANTA TRE ,OTTANTADUE
-------------------	--

DURATA	DAL 20/06/2023 AL 20/11/2023
--------	------------------------------

COSTO SUSSIDIO	QUOTA ASSOCIATIVA	TOTALE
€ 1055,00 / MILLECINQUANTACINQUE	0,00	1055,00

Sussidio garanzia emesso in triplice copia, Beneficiario, Contraente, Società

BENEFICIARIO

M.I.A. MUTUA  
IL PRESIDENTE

CONTRAENTE



## CONDIZIONI GENERALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA E PIANO INDENNITARIO

### Art. 1 - Oggetto e delimitazione della garanzia.

La garanzia di cui al presente atto di fidejussione, regolata dalle presenti condizioni generali che le parti dichiarano di aver attentamente letto ed approvato, è prestata esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario, verificatesi nel corso della sua durata e validità e dopo il perfezionamento della stessa, con espressa esclusione delle obbligazioni sorte antecedentemente alla stipula della garanzia anche se scadenti durante il periodo di validità della fidejussione e/o delle obbligazioni che quand'anche sorte entro detto periodo scadano oltre il termine di validità della garanzia. Qualunque sia il numero delle inadempienze verificatesi la Società non potrà essere tenuta al pagamento di una somma maggiore del capitale garantito. La garanzia non comprende le penalità contrattuali e i debiti di valuta.

### Art. 2 - Decorrenza della fidejussione - Pagamento dei corrispettivi, supplementi

Scaduto il termine di durata del presente atto, la garanzia cessa la sua efficacia anche se l'originale in possesso del Beneficiario non venga restituito alla M.I.A. - Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso. Il periodo di validità ed efficacia della fidejussione è, comunque ed in ogni caso, limitato fino al termine dell'obbligazione principale cui la fidejussione si riferisce. Ciò anche nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine di durata indicata dalla stessa fidejussione.

La validità della garanzia è subordinata alla firma dell'atto di fidejussione da parte del Contraente, del Beneficiario e della M.I.A. - Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso, all'incasso da parte di quest'ultima del corrispettivo dovuto e al buon fine di eventuali titoli bancari rilasciati a saldo del corrispettivo stesso, anche per eventuali proroghe.

Il corrispettivo relativo al presente contratto è comunque incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso essere richiesta la sua restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del Beneficiario.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce di calcolo del corrispettivo, o, in mancanza, secondo le indicazioni richieste dalla Società. Il mancato pagamento dei supplementi del corrispettivo determina l'automatica sospensione di diritto dell'efficacia della garanzia, salvo espressa estinzione e previa espressa dichiarazione di svincolo da parte del Beneficiario da inviare alla Società mezzo raccomandata a/r.

### Art. 3 - Condizioni di validità della fidejussione

La validità della presente garanzia nella sua forma di credito di firma (sussidio, contributo economico con finalità solidali), è sottoposta a condizione sospensiva del rilascio dal parte del Contraente di idonee garanzie (costituzione di pegni di somme, titoli o iscrizioni ipotecarie ed in tal senso richiamandosi, per quanto applicabili, ai criteri fissati dalla Direttiva UE 17/2014 "Mortgage Credit Directive") ivi previste, ed alla consegna ed allegazione, alla presente, del contratto sottoscritto dal Contraente e dal Beneficiario, che dovrà essere siglato anche da M.I.A. - Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso.

La mancata sottoscrizione e restituzione delle obbligazioni, personali ed aziendali, ai sensi dell'art. 1944 co. 2, nonché delle dichiarazioni di debito ed assenso alla loro cartolarizzazione, determina la decadenza dell'atto fidejussorio che si assume come mai emesso.

Il Contraente contestualmente ed in relazione alla sottoscrizione del presente atto ratifica l'avvenuta visione ed accettazione del patto parasociale di adesione agli obblighi di responsabilità finanziaria solidale.

### Art. 4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il rilascio delle garanzie e/o la consegna del contratto principale potrà avvenire anche successivamente all'emissione della garanzia fidejussoria ma comunque non oltre sette giorni da tale data a pena di mancata decorrenza della garanzia fidejussoria. In mancanza, la presente garanzia non potrà essere utilizzata per l'avvio di procedure monitorie.

### Art. 5 - Durata e proroga della garanzia

Il periodo di validità della garanzia è indicato sul frontespizio e cessa automaticamente allo spirare della data ivi specificata. Trascorso detto termine la garanzia non avrà più efficacia anche se l'originale del presente atto non venga restituito. E' facoltà del Contraente e/o del Beneficiario richiedere alla Società la proroga della garanzia fidejussoria tramite raccomandata ed almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione del Contraente e/o del Beneficiario. E' facoltà della Società accordare o meno la richiesta di proroga, indicando, in caso di accettazione, le eventuali garanzie reali o personali che il Contraente è tenuto a fornire.

### Art. 6 - Sussistenza di altre garanzie

Qualora altre garanzie, anche reali, risultassero prestate in favore del Beneficiario per le stesse obbligazioni oggetto della presente fidejussione, M.I.A. - Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso sarà obbligata solo per una quota corrispondente al rapporto tra la somma da essa garantita e la totalità delle somme delle altre coesistenti fidejussioni.

Alla società è comunque riservato il beneficio della divisione ai sensi dell'art. 1947 C.

### Art. 7 - Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario si obbliga, pena la decadenza della garanzia fidejussoria prestata con il presente atto, a comunicare alla M.I.A. - Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso, mediante raccomandata, entro il termine massimo di giorni dieci da

quando ne sia venuto a conoscenza, ogni inadempimento, ritardo o comunque ogni fatto negativo che possa riguardare le obbligazioni garantite e la fidejussione prestata, e che sia, in ogni caso, indice di diminuita capacità patrimoniale e solvibilità del Contraente. La **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** ha facoltà, ove da essa ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere, anche in sede giudiziaria, ed il Beneficiario in questo caso, sarà tenuto a seguire le predette istruzioni, sempre ove ricevute. Rimangono in ogni caso in essere, in capo al Beneficiario gli obblighi di legge, in caso di inadempimento del Contraente. Il Beneficiario inoltre si impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente, o con chi per esso, senza il preventivo consenso scritto della **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, pena la inefficacia e la decadenza della fidejussione.

Il Beneficiario, con la sottoscrizione del presente atto, ed a pena di decadenza della fidejussione, assicura di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità economiche e professionali per adempiere alle obbligazioni assunte nei suoi confronti e garantite dalla presente fidejussione.

#### **Art. 8 – Perdite risarcibili**

L'importo garantito dalla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente in adempimento dell'obbligazione principale oggetto del presente atto, al netto delle somme delle garanzie eventualmente fornite direttamente al Beneficiario dal Contraente o da terzi, salvo quanto previsto all'art. 6, e previa deduzione: a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario, anche se non abbiano origine dal rapporto contrattuale oggetto del presente atto; b) dell'ammontare degli eventuali recuperi effettuati dal Beneficiario prima della riscossione del risarcimento.

#### **Art. 9 – Avviso di inadempimento – Pagamento del risarcimento**

Il Risarcimento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa degli inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Contraente, verrà effettuato dopo la valutazione che verrà riportata in un apposito atto di liquidazione redatto in accordo tra il Beneficiario e la **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**. Il beneficiario in ogni caso dichiara di rinunciare fin d'ora alla domanda per interessi legali e rivalutazione. In caso di fallimento del Contraente o di procedura concorsuale equiparata, **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, effettuerà il risarcimento entro trenta giorni dalla data di deposito del decreto di cui all'art.119 L.F.. In caso di controversia, il Beneficiario rinuncia espressamente a richieste di provvedimenti di anticipata e provvisoria esecutorietà.

Quest'ultimo, preliminarmente, sarà tenuto a comprovare e a documentare la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente. La Società sarà tenuta a pagare quanto dovuto al Beneficiario, una volta inutilmente escusso il debitore principale e gli eventuali coobbligati solidali. Le spese saranno anticipate dalla parte attrice.

Dopo di che la **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, a norme delle condizioni generali del presente atto di fidejussione e degli obblighi ed oneri di legge, procederà alla liquidazione del danno subito trascorsi 30 giorni.

L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** dopo averne dato avviso al Contraente.

A norma dell'art. 1956 Cod. Civ., la garanzia non comprende i danni e risarcimento derivanti da inadempimento degli obblighi contrattuali per operazioni concluse dopo che il beneficiario sia venuto a conoscenza, in attuazione dei rapporti commerciali intercorrenti con il Contraente e limitatamente a questi, che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 10 – Atto di liquidazione**

Le parti, come sopra indicate, convengono che la valutazione delle perdite, stilata in apposito atto – "atto di liquidazione" – verrà in ogni caso fatta d'accordo tra il Beneficiario e la Società e notificata al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione, il Beneficiario, pertanto, non è titolato ad agire in giudizio, prima della redazione dell'atto di liquidazione, da terminarsi nei modi convenuti nel presente articolo. L'Obbligato entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di liquidazione, potrà fornire ogni mezzo di prova atto a dimostrare che l'inadempimento non è derivata da sua colpa o volontà.

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a documentata richiesta scritta del Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata alla Direzione della Società. La Società, ai sensi dell'Art. 1944 c.c., non rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Società, in accordo con il Beneficiario, si riserva, sin da ora, la facoltà di non dar luogo alla liquidazione delle perdite, ma di sostituirsi in toto al Contraente provvedendo, a sue spese, alla esecuzione di tutte le opere necessarie all'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Atto.

#### **Art. 11 – Anticipata liberazione della Società**

E' in facoltà della Società, anche prima di aver pagato il Beneficiario, di agire nei confronti del Contraente affinché quest'ultimo lo liberi dall'obbligazione o in mancanza fornisca idonee garanzie reali o personali quando: a) Il Contraente sia stato convenuto in giudizio o sia destinatario di una richiesta di ingiunzione di pagamento; b) il Contraente ritardi per mala fede o insolvenza il pagamento delle proprie obbligazioni o abbia subito protesti cambiali, sequestri o pignoramenti; c) quando l'obbligazione garantita è divenuta esigibile per scadenza del termine.

#### **Art. 12 – Cessione del contratto**

Ai sensi dell'Art.1406 e seguenti del c.c., il presente contratto e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto dalla Società ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto svolgente attività nell'ambito della gestione dei crediti e partecipazioni. Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la Società da ogni responsabilità in merito. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente

rispetto alle obbligazioni garantite dal presente contratto, la Società sarà tenuta all'istruttoria della pratica, ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente del terzo cessionario della garanzia rimanendo la Società liberata con la intervenuta cessione del rischio.

#### **Art. 13 – Diritto di surroga**

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente fidejussione, la **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di capitale, interessi e spese. Il Contraente si impegna a corrispondere su tutte le somme pagate gli interessi nella misura del tasso ufficiale corrente.

Il Beneficiario è obbligato a fornire alla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** tutta la documentazione ed ogni informazione utile per l'inizio o per il proseguimento dell'azione di rivalsa e a fare, altresì, formale cessione dei suoi diritti ed azioni.

#### **Art. 14 – Diritto di rivalsa**

Il Contraente e gli eventuali coobbligati, con vincolo solidale tra loro, si impegnano a rimborsare alla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, senza alcuna eccezione ed entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta raccomandata, le somme da questa pagate o che fosse chiamata a pagare per capitali, interessi e spese in dipendenza della presente fidejussione. Restano a carico del Contraente tutte le spese che la Società effettuerà per il recupero delle somme versate in dipendenza del presente atto.

La **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** anche prima di effettuare pagamenti, potrà agire contro il Contraente e gli eventuali coobbligati perché le procurino la liberazione dagli obblighi fidejussori o le prestino le necessarie garanzie patrimoniali accessorie per una efficace azione di rivalsa/recupero qualora abbia ricevuto la comunicazione di cui al superiore Art. 7, ovvero nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti o sequestri e pregiudizievoli a vario titolo.

#### **Art. 15 – Condizioni sospensive e varie**

Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano, pena la inefficacia dell'atto di fidejussione, a far pervenire alla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, a mezzo di raccomandata A.R., entro quindici giorni dall'emissione dello stesso atto, la copia regolarmente firmata da entrambe le parti anzidette con gli eventuali e relativi atti di coobbligazione.

La mancata restituzione, della copia spettante al fidejussore, della garanzia fidejussoria originale sottoscritta e dei suoi correlati atti di coobbligazione determina "ipso iure" la decadenza immediata della garanzia e la sua invalidazione ab origine.

Ad intervenuta emissione della fidejussione, nonché incasso del premio da parte della **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**, nessun rimborso del corrispettivo sarà comunque dovuto a nessun titolo o ragione.

Il Beneficiario qualora intenda avvalersi del presente atto di fidejussione, aderisce comunque integralmente alle presenti condizioni generali, e l'utilizzo dello stesso atto di fidejussione comporta di per sé stesso comunque l'accettazione di tutte le relative clausole.

In caso di controversie inerenti l'interpretazione delle previsioni riportate sia nel frontespizio sia nelle condizioni generali sia in eventuali atti integrativi, le presenti condizioni generali prevarranno sulle altre norme.

Il Contraente si obbliga a prestare, quando richieste, garanzie ipotecarie a favore della Società fidejudente su beni, anche di terzi, del valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizioni.

La **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** nel caso in cui dovesse ritenere che la situazione economica del Contraente sia pregiudicata, si riserva il diritto di revocare la presente fidejussione, ed in questo caso risponderà soltanto delle eventuali perdite maturate fino alla data della revoca. L'efficacia giuridica dell'atto fidejussorio è subordinata tassativamente al reale avvenuto pagamento del premio quivi indicato e pattuito fra le parti, ed il Beneficiario ha l'obbligo di accertamento dell'adempimento.

#### **Art. 16 – Deposito cautelativo**

Oltre che nell'ipotesi dell'Art. 12) **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso** in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, a semplice Sua richiesta, in caso di mutate condizioni economiche del Contraente, onde assicurare a quest'ultimo il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, potrà richiedere idoneo deposito cautelativo.

#### **Art. 17 – Imposte e tasse e quote sociali**

Eventuali tasse, imposte e spese di registrazione relative al presente atto di fidejussione ed agli atti correlati, sono ad esclusivo carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla **M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso**. Il Contraente e consociato dovrà tenersi in regola con i versamenti delle quote sociali ai fini della efficacia della garanzia.

#### **Art. 18 – Norme di Legge. Penale Responsabilità. Exceptio Doli.**

Per tutto ciò che non risulti contemplato dal presente atto di fidejussione, valgono le norme di Legge. Si stabilisce che l'accertamento da reato penale in luogo delle attività inquirenti e requirenti è prevalente rispetto ad ogni statuizione addi sottoscritta. La Società ha il dovere di sollevare l'exceptio doli nel caso di richiesta abusiva o fraudolenta del creditore o basata su fatti che ingenerino il sospetto di abuso o la frode.

#### **Art. 19 – Foro competente.**

Per tutte le eventuali controversie od azioni derivanti dal presente atto di fidejussione, si elegge Foro competente quello di emissione. Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, vige, l'art.6 Reg. 1896/2006 il quale rimanda alla disciplina di cui al Regolamento n.44/2001. Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, Reg. CE n.44/2001 secondo il quale è competente il Giudice dello stato

nel quale ha domicilio il convenuto. Non è necessaria l'assistenza del legale in considerazione della normativa europea in materia.

**Art. 20 – Forma delle comunicazioni alla società.**

Tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, dipendenti dal presente atto di fidejussione, dovranno essere fatte, a mezzo di raccomandata, contemporaneamente alla sede legale della M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso, agli Uffici di domiciliazione legale competenti per territorio per giurisdizione e mediante e-mail: [commerciale@miamutua.it](mailto:commerciale@miamutua.it).

**Art. 21 – Natura del negozio giuridico – Scrittura privata**

La fidejussione è un negozio giuridico di diritto privato, cui si applica la disciplina codicistica sulla forma degli atti e sulla natura e requisiti della scrittura privata, per cui dal combinato disposto degli artt. 1937 Cod. Civ. e 117, comma 1, D.Lgs. 385 del 1-10-93 discende che l'espreso impegno del fidejussore deve risultare in forma scritta in ossequio alla sopra citata disciplina della scrittura privata. Pertanto essa, ove regolarmente emessa e sottoscritta non potrà mai essere dichiarata falsa a nessun titolo.

**Art. 22 – Direttive Comunitarie – Legittimazione Giuridica – REGOLE URDG 758.** In quanto applicabili vengono richiamate tutte le Direttive Europee quali elemento quadro di diritto comunitario avente primato sul diritto interno quando questo contrasti con la norma dirango superiore. La presente garanzia viene emessa in ottemperanza alle REGOLE URDG 758 emanate dalla Camera di Commercio Internazionale cui questa Cassa di Mutuo Soccorso aderisce.

**Art. 23 – Definizioni.**

Nel testo si intendono per:

<b>Garanzia:</b>	Contratto di fidejussione
<b>Contraente:</b>	Debitore principale
<b>Beneficiario:</b>	Creditore
<b>Società: Emittente:</b>	<b>M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso</b> <b>M.I.A. – Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso</b>
<b>Periodo di garanzia: Proroga della fidejussione:</b>	Intervallo di tempo compreso tra il pagamento del Premio della fidejussione e la scadenza della stessa facoltà concessa al Contraente e/o al Contraente di richiedere il differimento della data di scadenza della garanzia.
<b>Corrispettivo o Premio:</b>	somma dovuta dal contraente alla Società per il rilascio della garanzia
<b>Somma garantita:</b>	capitale massimo garantito dalla Società
<b>Delimitazione della garanzia:</b>	specificazione delle inadempienze garantite nel periodo di validità della garanzia
<b>Inadempimento:</b>	mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente
<b>Perdita risarcibile:</b>	somma pagata dalla Società in caso di inadempimento del Contraente.
<b>Denuncia di inadempimento:</b>	comunicazione che il Beneficiario deve effettuare alla Società.
<b>Istruttoria amministrativa:</b>	procedura che si apre con la denuncia di inadempimento e si chiude con la fase di conciliazione obbligatoria
<b>Atto di liquidazione:</b>	atto emesso alla fine dell'istruttoria amministrativa contenente le cause dell'inadempimento e la quantificazione dell'indennizzo
<b>Surroga:</b>	diritto della Società di subentrare nei diritti di credito del beneficiario mediante consegna dei documenti giustificativi contestualmente al pagamento dell'indennizzo.
<b>Rivalsa:</b>	diritto della Società di chiedere al contraente il rimborso di quanto versato al Contraente a titolo di indennizzo
<b>Liberazione Anticipata garanzia:</b>	facoltà concessa alla Società di agire per rendere inefficace la Garanzia prestata.
<b>Decadenza dall'indennizzo:</b>	Evento, stabilito dal contratto, nella quale vengono regolamentate le ipotesi di perdita del diritto al risarcimento.

**Luogo di emissione e data:**

I sottoscritti dichiarano che le clausole sopra indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni riportate nella presente garanzia fidejussoria e di approvare in modo specifico ed unitario – ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. – tutti gli artt. delle condizioni generali in codesto atto rappresentate e propriamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – 21 -22

<p><b>Il Contraente</b></p> <hr/> <p><b>Il Coobbligato</b></p> <hr/>	<p><b>Il Beneficiario</b></p> <hr/> <p><b>L'Ente Garante di Mutualità</b></p> <p><b>M.I.A. MUTUA</b> <b>IL PRESIDENTE</b></p> <hr/>
---	--

M U T U A